



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. I2 - P2 (GR/gr) - circolare n. 9

CNAPPC

Prot.: 0000131

Data: 07/02/2011

Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Con il **Regolamento** contenuto nel **DPR 207/2010** si è finalmente giunti alla definizione del quadro normativo legato al D.Lgs. 163/2006, ovvero alla completa applicazione anche in Italia delle direttive europee da cui lo stesso discende.

Con la presente, si informa che si sta provvedendo a rendere scaricabili dal sito **www.archiworld.it** i testi ufficiali del Codice dei contratti pubblici, compresi, appunto, quelli del relativo Regolamento e degli allegati.

Si evidenzia, altresì, che la maggior parte delle norme del nuovo Regolamento entrerà di fatto in vigore a far data dal prossimo 8 giugno 2011, ovvero trascorsi sei mesi dalla pubblicazione avvenuta sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010, n. 288.**

L'impegno che questo Consiglio Nazionale ha profuso attraverso la presentazione a più riprese di propri emendamenti alle varie bozze del Regolamento via via succedutesi nel suo lungo iter approvativo, sembra aver dato i suoi frutti se, come scrive in questi giorni la principale stampa di settore, il testo emanato presenta proprio nell'ambito dei servizi di progettazione i suoi aspetti più innovativi.

Tali punti possono essere così riassunti brevemente:

1. viene rafforzato il tema della programmazione delle opere pubbliche, in particolare attraverso una più dettagliata e puntuale definizione dello **studio di fattibilità** e del **documento preliminare alla progettazione**, tema questo da tempo individuato da questo Consiglio Nazionale come il cardine su cui innestare il processo virtuoso della qualità architettonica e che maggiormente vede il nostro Paese arretrato rispetto a quanto generalmente già attuato nel resto d'Europa;

2. è stato posto un argine alla diffusione delle gare al massimo ribasso, in particolar modo per quanto concerne i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Parte III), nell'ambito dei quali:
 - per la valutazione delle offerte può essere applicato unicamente il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** (art. 266, c. 4).
Tale impostazione rappresenta una vera e propria "sfida", dal momento che a livello europeo sono sempre state bocciate le leggi che imponevano dall'alto un unico criterio di aggiudicazione, obbligando gli Stati membri a lasciare libere le stazioni appaltanti sulla scelta. In questo caso, tuttavia, i progettisti possono ben riconoscersi nei concetti espressi nelle premesse dello stesso Decreto Presidenziale: ***"Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell'offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell'articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53 rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici"***;

 - tra i metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Allegato M), viene inserita una formula tesa a moderare la forbice di attribuzione dei punteggi, basata su tre coefficienti "mitiganti" (0,80 oppure 0,85 oppure 0,90), che, di fatto, disinnesci l'incidenza dei maxiribassi nelle gare di progettazione, per quanto concerne il prezzo e il tempo;

 - viene introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nel bando la percentuale massima di ribasso accettabile, oltre la quale l'offerta dovrà essere considerata irricevibile.
Anche su questo punto, vale la pena riportare quanto indicato tra le premesse del Decreto: ***"Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 1, la disposizione che impone al bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di stabilire una misura percentuale massima di ribasso consentito, a seconda del tipo di intervento, sia necessaria a garantire la qualità delle prestazioni, minata da eccessivi ribassi"***;

3. il nuovo Regolamento presenta caratteristiche di maggiore "permeabilità" relativamente l'accesso alle gare, in quanto:

- risultano ridimensionati i requisiti soggettivi, sia di tipo economico-finanziario che tecnico-organizzativi, che possono essere richiesti per la partecipazione alle gare:
 - il fatturato globale per i servizi espletati negli ultimi cinque esercizi passano da "tra 3 e 6 volte" a "**tra 2 e 4 volte**" l'importo a base d'asta;
 - i servizi espletati negli ultimi dieci anni relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria variabile non più "tra 2 e 4 volte" ma "**tra 1 e 2 volte**" l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- viene aumentata la premierità derivante dalla presenza di più di un giovane professionista. Infatti, alla formula già presente in base alla quale *"Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente nel candidato almeno un professionista che abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni"*, viene ora aggiunto **"incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento"**;
- divengono a pieno titolo **elementi del curriculum vitae**, i cui criteri di formazione sono contenuti nell'allegato N, i **risultati conseguiti nei concorsi di progettazione**, non solo in riferimento ai **premi** ottenuti ma anche alle **menzioni e segnalazioni** ricevute, ampliando in tal modo le possibilità degli architetti italiani e in particolare dei giovani, che fanno della partecipazione ai concorsi la principale modalità di accesso e di svolgimento della professione.

Si tratta di aspetti concreti, tutti riconducibili nel solco che gli architetti italiani stanno tracciando per l'affermazione del concetto di qualità architettonica in ogni ambito, a partire da quello delle procedure di affidamento di incarichi di servizi di progettazione, certi come siamo, in qualità di istituzione pubblica, che su tale linea coincidano perfettamente tanto l'interesse della categoria professionale rappresentata che il più ampio interesse sociale generale.

In tale solco si inquadra l'attività svolta da questo Consiglio Nazionale al Tavolo Tecnico istituito presso l'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, grazie al quale si è giunti all'emanazione da parte dell'AVCP dell'importante Determinazione n. 5/2010, concernente le *"Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"* (circolare CNAPPC n. 97 del 30 luglio 2010 – prot. n. 690), in coerenza con le proposte formulate dalla Delegazione consultiva a base regionale e a quanto più volte richiesto dalla Conferenza Nazionale degli Ordini.

L'attività del Tavolo Tecnico proseguirà con la predisposizione dei relativi schemi di bando-tipo e con il successivo passaggio, si auspica in tempi brevi, della loro emanazione da parte della stessa AVCP.

Quello dei bandi tipo è ritenuto strumento indispensabile affinché possano essere adottate nel nostro Paese modalità procedurali sempre più omogenee da un punto di vista dell'aderenza al dettato normativo, indipendentemente dal tipo di stazione appaltante che le promuove e dal contesto territoriale in cui si svolgono.

Nel medesimo solco muove altresì il lavoro che questo Consiglio Nazionale sta svolgendo in ambito europeo, nel contesto della revisione avviata dalla Commissione europea della Direttiva 2004/18/CE, la cosiddetta direttiva servizi, attuata in Italia proprio attraverso il Codice dei Contratti pubblici.

In proposito, si è già avuto modo di informare (circolare CNAPPC n. 113 del 12 ottobre 2010 – prot. n. 810) come il Consiglio degli Architetti Europei abbia assunto, quale proposta unitaria da presentare alla Commissione, proprio il documento predisposto dal CNAPPC, attraverso il quale si auspica di poter concretamente innescare a livello europeo e, quindi, nazionale, un'opportuna inversione di tendenza su tematiche quali:

- **meno discrezionalità nell'adozione della procedura del concorso;**
- **netta separazione tra progettazione e realizzazione dell'opera pubblica con limitazione a casi specifici della procedura dell'appalto integrato;**
- **reintroduzione delle tariffe per una "giusta remunerazione" dei servizi professionali;**
- **innalzamento dei requisiti di qualità nell'aggiudicazione dei servizi di progettazione;**
- **esclusione dalle gare dei soggetti che godono di finanziamenti pubblici.**


Dichiarando la piena disponibilità di questo Consiglio Nazionale ad affiancare gli Ordini nell'azione di informazione e diffusione di tali aggiornamenti regolamentari presso i propri iscritti, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI

(arch. Paolo PISCIOTTA)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)

